

	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI	
	GIURIDICI ED ECONOMICI	
	TRA	
	L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA IN	
	PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. MASSIMO GIUPPONI,	
	CON SEDE LEGALE IN VIALE ELVEZIA, N.2 - MONZA (C.F./I.V.A.:	
	09314190969)	
	E	
	L'ENTE RISANA DIAGNOSTICA S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE	
	RAPPRESENTANTE SIG. OSCAR ALZATI, CON SEDE LEGALE IN VIA	
	I MAGGIO N.12 MUGGIÒ (MB) (C.F./I.V.A.:03253250967), PER	
	L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA	
	AMBULATORIALE PRESSO LA STRUTTURA RISANA DIAGNOSTICA	
	S.R.L. SITA A MUGGIÒ (MB) IN VIA I MAGGIO N.12	

	PREMESSO che:	
	1. con DGR n.VI/47508 del 29/12/1999 la Giunta Regionale ha approvato lo	
	schema tipo di contratto da sottoscrivere tra le Aziende Sanitarie Locali e i	
	soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero	
	e cura nonché ambulatoriale;	
	2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme	
	legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
	amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato,	
	lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato;	
	3. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza	
	1	

	di condanna definitiva, così come previsto dall'art.80 del D.lgs. n.50 del 18	
	aprile 2016;	
	4. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, nell'ambito del Sistema	
	Informativo Sanitario, gli Enti erogatori di prestazioni a carico del SSR sono	
	tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;	
	5. in data 11/09/2002 e s.m.i. è stato stipulato tra le Parti un contratto conforme	
	allo schema previsto dalla DGR n.VI/47508 del 29/12/1999, per la definizione	
	dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni di	
	specialistica ambulatoriale presso la struttura Risana Diagnostica S.r.l. sita a	
	Muggiò (MB) ;	
	VISTA la DGR n.X/7600 del 20/12/2017 “Determinazione in ordine alla gestione	
	del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018” in cui ai punti <i>3.1.3. Negoziazione</i>	
	<i>e contratti</i> e <i>3.1.3.1.Area sanitaria</i> , vengono definite le tempistiche e le modalità per	
	la negoziazione da adottarsi per l'anno 2018, confermando le disposizioni delle	
	Regole 2017;	
	PRECISATO che la metodologia della negoziazione da attuare nel corso del 2018 è	
	stata illustrata da parte della Direzione strategica dell'ATS a tutti gli Erogatori	
	sanitari e sociosanitari a contratto durante l'incontro tenutosi presso l'ATS in data	
	17/01/2018;	
	RICHIAMATA la DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. relativa agli adempimenti in	
	ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di	
	diritto Privato;	
	VISTI gli artt.7 e 8 della Legge regionale n.33/2009;	
	TUTTO CIO' PREMESSO,	
	TRA	

l'ATS della Brianza, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi

E

l'Ente Risana Diagnostica S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Sig. Oscar Alzati

SI CONVIENE E SI STIPULA, ad integrazione del contratto già stipulato tra le Parti in data 11/09/2002 e s.m.i., le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, quanto segue:

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.6, integrano il contratto già stipulato tra le Parti in data 11/09/2002 e s.m.i. e si applicano alla produzione delle attività di specialistica ambulatoriale erogate a far data dal 01 gennaio 2018 rese a favore di cittadini residenti in Regione Lombardia o ad essi riconducibili.

Art.2

Valorizzazione delle attività

Al fine di garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nelle more dei successivi provvedimenti regionali di attuazione della DGR n.X/7600 del 20/12/2017, relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale si individua, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, una quota di risorse pari a **Euro 88.009,00** (ottantottomilanove/00) corrispondenti ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2017. Il valore del contratto relativo all'intera annualità sarà definito entro il 15 maggio 2018, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 ed alle disposizioni in materia emanate da parte della DG Welfare. Resta fermo che l'attribuzione delle risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni

	inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS.	
	Le Parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2018 le tariffe in vigore alla data di effettuazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti in materia di rinnovi contrattuali e dell'adempimento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.	
	Per le attività di specialistica ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato verranno applicati gli sconti previsti dalla Legge n.296/06.	
	Relativamente alle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti fuori Regione, si prende atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.X/6592 del 12/05/2017, Allegato 1 - punto F), la definizione di alta complessità sarà modificata/aggiornata alla luce degli accordi tra Regioni in fase di perfezionamento.	
	Art.3	
	Obblighi e adempimenti	
	L'Ente si impegna alla prosecuzione del progetto "Ambulatori aperti" già avviato nel corso del 2017.	
	L'Ente si impegna a garantire un'erogazione omogenea delle prestazioni nel corso del 2018 nei limiti del budget contrattualizzato, mediante un'adeguata programmazione delle attività, nel rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla normativa vigente.	
	L'Ente si impegna a dare seguito alle prescrizioni dell'ATS volte a garantire la piena applicazione della Legge n.248 del 4 agosto 2006 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario.	
	4	

	Al fine di poter garantire una sempre maggiore accessibilità alle informazioni	
	sull'intera rete di offerta sanitaria lombarda, l'Ente si impegna inoltre a garantire	
	quanto previsto nell'ambito del flusso MOSA.	
	Ai soggetti che aderiscono alla Rete Regionale di Prenotazione ambulatoriale	
	l'ufficio CCR dell'ATS Milano Città Metropolitana comunicherà i dati riferiti ai	
	contatti gestiti e l'onere a carico della singola struttura che dovrà essere detratto	
	dall'ATS dall'importo riconosciuto per la prestazione erogata. Gli adempimenti che	
	si richiedono agli Enti aderenti al progetto sono periodicamente fissati e rivisti con	
	provvedimenti di Giunta, il Piano annuale SISS ed il Piano di Diffusione della Rete	
	Regionale di Prenotazione.	
	Art.4	
	Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto	
	Le Parti concordano di finalizzare le attività dei NOC delle ATS, oltre che allo	
	svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema,	
	anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente	
	contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di le	
	prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del DPCM LEA, sono previste	
	delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori	
	valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di	
	validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle	
	prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.	
	Art.5	
	Prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica	
	I soggetti erogatori si impegnano ad applicare le indicazioni regionali relative alla	
	prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni di specialistica	
	5	

	ambulatoriale e di farmaceutica, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione	
	contrattualmente rilevante, escludendo qualsiasi impegno in attività in solvenza o	
	libero professionale.	
	L'Ente si impegna all'utilizzo ed alla diffusione della ricetta elettronica secondo	
	indicazioni ministeriali e regionali.	
	Art.6	
	Validità e durata	
	Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2018.	
	La parte economica di cui all'art.2, sarà rideterminata per l'intera annualità 2018	
	entro il 15 maggio 2018.	
	E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto	
	approvato con DGR n.VI/45708/1999.	
	Il presente contratto avrà validità solo quando, dopo essere stato inserito a cura	
	dell'ATS nel software gestionale della DG Welfare denominato SCRIBA, sarà	
	validato dalla Direzione stessa.	
	Art.7	
	Norme conclusive	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni	
	nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le Parti in	
	data 11/09/2002 e s.m.i. e a quanto previsto dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 le	
	cui disposizioni ed indicazioni si intendono integralmente richiamate, approvate e	
	sottoscritte col presente contratto. Ai sensi dell'art.15 comma 6 della Legge	
	regionale n.33/2009 viene altresì espressa la piena accettazione del sistema di	
	finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e l'osservanza dei tempi di erogazione	
	delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia.	
	6	

Il presente contratto integrativo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni.

Art.8

Clausola Risolutiva Espressa

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art.1456 cc.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti digitalmente.

Monza 31/01/2018

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

ATS della Brianza

Risana Diagnostica S.r.l.

Dott. Massimo Giupponi

Sig. Oscar Alzati